

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11204 Colletti: Sui criteri di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche in considerazione della vicenda relativa al soggetto denominato dai media « Igor il russo »	5
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	8

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	6
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	10
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
Sull'ordine dei lavori	7
AVVERTENZA	7

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 15.35.

5-11204 Colletti: Sui criteri di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche in considerazione della vicenda relativa al soggetto denominato dai media « Igor il russo ».

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa della quale si dichiara formalmente soddisfatto, sebbene ritenga che la vicenda cui l'atto di sindacato ispettivo si riferisce sia emblematica delle modalità, a suo avviso non idonee, con l'Esecutivo affronta le questioni di politica criminale. Rammenta, infatti, che il testo originario del decreto-legge n. 146 del 2013 prevedeva l'applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale a tutti i detenuti, ivi compresi quelli condannati per i delitti menzionati all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e che, soltanto grazie ad alcune proposte emendative, presentate da diverse forze parlamentari ed approvate dalla Commissione Giustizia, i detenuti condannati per tali delitti sono stati esclusi dal predetto beneficio. Quanto alla

funzione di risocializzazione della pena, cui ha fatto riferimento nella sua risposta il sottosegretario Ferri, osserva come la stessa possa essere assolta anche, e forse con migliori modalità, all'interno degli istituti carcerari.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avverte che sul disegno di legge C. 4505 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », non sono stati presentati emendamenti. Formula, pertanto, una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione, per le parti di competenza, sul disegno di legge in discussione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della presidente e relatrice e nomina la presidente Donatella

Ferranti quale relatrice per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI, *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Al riguardo, rammenta che tale accordo consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione, nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja. Rammento, inoltre, che l'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera deriva, infatti, dai lavori successivi per una

completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.

Osserva che gli obiettivi principali dell'Atto del 1999, che consta di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli, consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. In particolare, si è voluto snellire il sistema dell'Aja, rendendolo maggiormente attrattivo; inoltre, è stato consentito un collegamento tra il predetto sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Davide MATTIELLO (PD) chiede che sia posta all'ordine del giorno della Commissione l'interrogazione a sua firma 5-10155, in materia di trattati di cooperazione giudiziaria e di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti, presentata il 20 dicembre 2016.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 4220 Governo.

ALLEGATO 1

5-11204 Colletti: Sui criteri di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche in considerazione della vicenda relativa al soggetto denominato dai media «Igor il russo».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti, dopo aver descritto i fatti avvenuti nel ferrarese il 1 aprile 2017 ed aver delineato il profilo delinquenziale del principale indiziato, tuttora irreperibile nonostante le continue ricerche, ed i suoi trascorsi detentivi, pongono la questione dell'applicazione in passato al soggetto stesso della liberazione anticipata nonché della compatibilità con il sistema e con le esigenze di «prevenzione generale e difesa sociale» dell'istituto medesimo e della sua indiscriminata applicazione.

Come relazionato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cittadino serbo Igor Vaclavic – noto alle cronache come «Igor il russo» – non ha mai usufruito della liberazione anticipata speciale prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, ma ha beneficiato della liberazione anticipata ordinaria sia nel corso del primo periodo detentivo presso la Casa circondariale di Rovigo, dal 12 giugno 2007 al 13 settembre 2010, sia nel corso della detenzione presso la Casa circondariale di Ferrara durata dal 12 novembre 2010 al 1° maggio 2015.

L'istituto in questione, previsto e disciplinato dall'ordinamento penitenziario, determina effettivamente, in questo come in ogni altro caso, una variazione del rapporto di esecuzione penale che si sostanzia nella riduzione della pena per il condannato che abbia dato prova di partecipazione al programma trattamentale previsto.

In particolare, la norma prevede la detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata da concedere al

condannato che abbia partecipato alle attività rieducative proposte e che non sia incorso in infrazioni disciplinari.

Il beneficio costituisce, dunque, uno strumento di trattamento progressivo ri-socializzante e consegue al riconoscimento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

Ferma restando la natura premiale ed incentivante dell'istituto verso l'adesione del detenuto ai programmi di rieducazione, la liberazione rivela la sua efficacia anche sotto il profilo del governo disciplinare delle carceri, passando l'adesione del detenuto alle attività di rieducazione anche attraverso l'osservanza delle norme di convivenza penitenziaria.

Proprio al fine di scongiurare che la liberazione anticipata venga svuotata dal suo significato più profondo e che la sua applicazione sia indiscriminata, è necessario che gli strumenti di rieducazione predisposti dall'amministrazione penitenziaria, così come l'attività di osservazione degli operatori penitenziari, siano sempre più ricchi e affinati in maniera tale da consentire di fornire alla magistratura di sorveglianza efficaci elementi di misurazione e di vaglio della condotta del detenuto.

In questo senso si sono caratterizzate le politiche di settore di questi anni, culminate nell'azione legislativa volta alla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Anche con riguardo alle esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale, da soddisfare nel quadro costituzionale che attribuisce alla pena una funzione di ri-socializzazione, non può che osservarsi

ancora che la riforma penale e di procedura penale offre, tra le altre cose, strumenti sostanziali e processuali atti ad alleviare il diffuso senso di insicurezza e

impunità per coloro che commettono reati di gravissimo allarme sociale e, allo stesso tempo, ad assicurare l'effettività rieducativa della pena.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4505 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 ».

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**